SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

55° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 1999

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3596) ***BONFIETTI e UCCHIELLI: Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BONFIETTI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 4, 6
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 5
PARDINI *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 4
PASTORE *(Forza Italia)* 4

DL 1254

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3596) ***BONFIETTI e UCCHIELLI: Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3596, sospesa nella seduta del 31 marzo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione fino ad un massimo di 100 milioni di lire per ciascuna famiglia.

2. L'elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta:

a) al coniuge superstite e ai figli delle vittime di cui al comma 1;

b) in mancanza, ad altri familiari, se a carico.

3. Il sindaco di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai familiari di cui al comma 2, tenuto conto in particolare del numero dei figli minori e delle condizioni economiche delle famiglie, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se a carico

5) conviventi *more uxorio* e soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

6) fratelli e sorelle.

3. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui al comma 2».

1.1 BONFIETTI

All'emendamento 1.1 (nuovo testo), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2-*bis*. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

1.1 (Nuovo testo)/1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se a carico;

5) conviventi *more uxorio* e soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

6) fratelli e sorelle.

3. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui al comma 2, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire».

1.1 (Nuovo testo) BONFIETTI

BONFIETTI. Ritiro l'emendamento 1.1.

PARDINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) ed illustro il relativo subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/1.

Si tratta, per certi versi, di un approfondimento dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) e, per altri, di una riformulazione dello specifico dei beneficiari dell'elargizione prevista, intendendo per beneficiari coloro che sono già compresi e identificati nei due dispositivi di legge precedenti, che sono la legge n. 466 del 1980 e la legge n. 302 del 1990, la quale a sua volta ha ampliato la normativa precedente.

Questo tipo di enunciazione comprende, in pratica, tutti coloro che già nei dispositivi precedenti e per analoghe situazioni sono stati considerati beneficiari possibili, con un preciso ordine di gradazione. Ai familiari in senso stretto, come già previsto dalla legge n. 466, la legge n. 302 del 1990 ha aggiunto anche i soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, ma che comunque risultino conviventi a carico della vittima al momento del decesso.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per chiedere alcuni chiarimenti.

Premesso che non vi è nessuna forma di opposizione al disegno di legge, nè alla speciale elargizione concessa di lire 32 milioni per ciascuna vittima, per evitare possibili casi di contenzioso vorrei che venissero fatte delle ulteriori precisazioni in merito agli emendamenti.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'emendamento 1.1, si parla di coniuge superstite e di figli se a carico. Rivolgo una domanda di carattere pratico.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, le ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato e che rimane l'emendamento 1.1 (Nuovo testo)/1 a firma del relatore, che si riferisce all'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

PARDINI, *relatore alla Commissione.* Se il senatore Pastore esamina il testo dell'articolo 6 della legge n. 466 del 1980, rileva che in esso si parla di coniuge superstite e di figli se a carico; di figli, in mancanza

del coniuge superstite; di genitori; di fratelli e sorelle se a carico. Ad essi la legge n. 302 del 1990 ha aggiunto i soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporti di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento e, infine, i conviventi *more uxorio.*

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Esprimo parere favorevole sul provvedimento in esame, sull'emendamento 1.1 (Nuvo testo)/1 e sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo); essi, in sostanza, semplificano la procedura di corresponsione della speciale elargizione prevista dal disegno di legge, affidando opportunamente al prefetto di Verona, anzichè al sindaco, le responsabilità relative.

Il Governo si augura, pertanto, che il disegno di legge in esame venga approvato in tempi rapidi, proprio per andare incontro alle esigenze dei familiari delle vittime.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo)/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) nel testo emendato, presentato dalla senatrice Bonfietti, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire: «1998-2000» *con*: «1999-2001»; *conseguentemente, sostituire*: «1998», *con*: «1999».

2.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le somme complessivamente destinate per le finalità di cui all'articolo 1, confluiscono nella contabilità speciale intestata al Prefetto di Verona che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale».

2.2 BONFIETTI

BONFIETTI. Ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA